



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI LA LOGGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9

OGGETTO:

Attribuzione gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio, delle commissioni consiliari e comunali.

L'anno **duemilasedici** addì **dodici** del mese di **aprile** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. INGARAMO Sergio - Sindaco	Sì
2. MATARAZZO Angela - Vice Sindaco	Sì
3. GRIFFA Antonella - Assessore	Sì
4. PALLOTTI Ettore - Presidente	Sì
5. ROMANO Domenico - Consigliere	Sì
6. NOCERA Giuseppe - Assessore	Sì
7. GERACE Dott. Salvatore - Assessore	Sì
8. MURARO Angela - Consigliere	Sì
9. LO GRASSO Francesco - Consigliere	Sì
10. PEZZOLATI Orietta - Consigliere	Sì
11. SOLA Silvio - Consigliere	No
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza del Consiglio il Sig. PALLOTTI Ettore.

Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa Caterina RAVINALE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Relaziona l'Assessore Griffa Antonella.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione C.C. n. 9 del 29.4.2015, avente ad oggetto: "Attribuzione gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio, delle commissioni consiliari e comunali", con cui si confermava, per l'anno 2015, la determinazione e l'attribuzione del gettone di presenza di cui all'art. 82, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dovuto ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio, delle commissioni comunali e delle commissioni consiliari permanenti, in euro 16,27 oltre alle eventuali maggiorazioni del 2% e del 3%;

Visto l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

"1. (Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni,

dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;

f) *previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.*;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265

Atteso che, in assenza delle emanazioni dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al disposto degli articoli 1 e 2 e dell'allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000, la tabella indicante per la misura base del gettone di presenza per i consiglieri comunali e le maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall'art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119), che per i Comuni compresi tra 1.001 e 10.000 abitanti sono le seguenti:

COMUNI CON ABITANTI		MISURA	
DA	A		
1.001	10.000	Base	18,08
		+5%	0,90
		+3%	0,54
		+2%	0,36

Ritenuto di dovere determinare la misura dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali in applicazione delle norme prima richiamate;

Visto il D.L. n. 112/2008 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità dei gettoni di presenza, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

Visto il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900 /TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

«Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008. Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuto meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento»;

Ricordato che la Corte dei Conti, sez. Riunite, con il parere n. 1/2012, ha confermato l'applicazione della decurtazione del 10%, stabilita dall'articolo 1, comma 54°, della legge n. 266/2005, in relazione sia alle indennità che ai gettoni di presenza: “Ritengono, dunque, conclusivamente queste Sezioni Riunite che, all'attualità, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; ritengono altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5,

comma 7, del DL 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel d.m. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi. Alla luce del quadro normativo richiamato e della ratio di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite che la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il DL n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito”,

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito:

- alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Segreteria e affari generali;
- alla regolarità contabile a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi;

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

DELIBERA

- 1) Di confermare, per l'anno 2016, la determinazione e l'attribuzione del gettone di presenza di cui all'art. 82, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dovuto ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio, delle commissioni comunali e delle commissioni consiliari permanenti, in euro 16,27 oltre alle eventuali maggiorazioni del 2% e del 3% di cui in premessa.
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto propedeutica all'approvazione del Bilancio 2016-2018 dell'odierna seduta.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PZ/tm

CC-2016-00009.DOC

In originale firmati.

IL PRESIDENTE
F.to: PALLOTTI Ettore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE

N. 263 REG. PUBBL.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/04/2016.

La Loggia, lì 20/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo.

La Loggia, lì 20/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267

12-apr-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

DIVENUTA ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE